REGIONE SICILIANA

COMUNE di MOJO ALCANTARA

(Città Metropolitana di Messina)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE ☐ **ORIGINALE** ☐ **COPIA**

Numero 17 DEL 17/06/2020

OGGETTO:	**APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'ANNO 2020**

L'anno **2020** il giorno **DICIASETTE** del mese di **GIUGNO** alle **ore 19.00** e segg. nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla seduta di inizio disciplinata dall'art. 30 della L.R. 6/3/1986, n° 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale

N	COGNOME	NOME	CARICA	P	A
1	PARATORE	PATRIZIO	Presidente	x	
2	VILLARI	CARMELA	Vice Presidente	x	
3	CERNUTO	SERGIO	Consigliere		x
4	CONTI	ROSARIA MARIA GRAZIA	Consigliere	x	
5	RIOLO	DEMETRIO SALVATORE	Consigliere	x	
6	CUNSOLO	CARMELO	Consigliere	x	
7	MONFORTE	SALVATORE	Consigliere		x
8	ARRIGO	MATTEO	Consigliere	x	
9	SANTANGELO	LAURA	Consigliere	x	
10	MIRABILE	ARMANDO	Consigliere	x	

ASSEGNATI n. 10 IN CARICA n. 10 PRESENTI n. 8

La seduta è pubblica.

Presiede Il Sig. **PARATORE PATRIZIO** nella sua qualità di Presidente .

Partecipa il Segretario Comunale **D.ssa PIRRI GIUSEPPA MARIA**

Partecipa il Sindaco **PENNISI BRUNO,** il Vice sindaco **PENNISI CLELIA,** gli Assessori **PARATORE ANDREA** e **DI COSTA GRAZIA.**

Il Presidente, invita i convenuti deliberare sull'argomento in oggetto specificato, dando atto che, ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990 n.142, recepito dalla Legge Regionale n.48/1991, sulla proposta della deliberazione:

☐ ha espresso parere favorevole il responsabile interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile.

Si passa all'esame del successivo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto : "APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'ANNO 2020";

Il Presidente illustra al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Il Sindaco interviene brevemente per precisare che non c'è stato alcun aumento, anzi una leggera diminuzione rispetto a quanto deliberato in merito, con riferimento allo scorso anno; aggiunge che l'Amministrazione si augura per l'avvenire di poter ridurre ulteriormente e in maniera significativa la tariffa del servizio idrico, una volta risolto un grosso problema che incide inevitabilmente sul costo del servizio: l'individuazione e la riparazione di due grosse perdite; sono in corso interlocuzioni con ditte specializzate per risolvere tale situazione, non di rapida definizione per la semplice considerazione che purtroppo ancora non si è riusciti ad individuare il punto esatto delle perdite; si tratta di un nodo cruciale dal momento che eventuali interventi errati finirebbero per aggravare ulteriormente la situazione.

Esaurito l'intervento del Sindaco, il Presidente pone in votazione l'allegata proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto : "APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'ANNO 2020", corredata dal parere di regolarità tecnica e contabile reso, favorevolmente, dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle Leggi Regionali n. 48/1991 e n. 30/2000.

AD unanimità di voti, espressi, per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto : "", nel testo che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Inoltre, con separata votazione, riportante l'unanimità dei consensi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. **Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.**

REGIONE SICILIANA

COMUNE di MOJO ALCANTARA

(Provincia di Messina)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE SINDACO	SERVIZIO INTERESSATO UFFICIO RAGIONERIA

Oggetto:	**APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020.**

☐ Competenza ☐ Residui CODICE_____	Somma stanziata..... (+) €. _____,___ Somme già impegnate..... (-) €. _____,___ Somma disponibile €. _____,___
☐ Competenza ☐ Residui CODICE_____	Somma stanziata..... (+) €. _____,___ Somme già impegnate..... (-) €. _____,___ Somma disponibile €. _____,___
☐ Competenza ☐ Residui CODICE_____	Somma stanziata..... (+) €. _____,___ Somme già impegnate..... (-) €. _____,___ Somma disponibile €. _____,___

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziari, a norma dell'art. 13 della legge regionale3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita:
"Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto."

ATTESTA

La copertura della complessiva spesa di €. _____,____

Il Responsabile del servizio finanziario
Cernuto Giuseppa

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	**Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:** Data 27-05-2020 Il Responsabile
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	**Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:** Data 27-05-2020 Il Responsabile

DATA DELLA SEDUTA	DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	IL VERBALIZZANTE
17/06/2020	approva	

DELIBERAZIONE NUMERO 17	[] Soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata alla sezione [] centrale [] provinciale [] Non soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata ai Capigruppo consiliari

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- questo comune gestisce in economia il Servizio acquedotto, fognatura e depurazione mediante l'utilizzo di mezzi e manodopera comunale, ricorrendo all'affidamento a terzi per operazioni alle quali non può provvedere il personale comunale;
- il piano economico finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e la previsione annuale dei proventi da tariffa, garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati;

CONSIDERATO CHE:

- Il Comune gestendo il servizio idrico "in economia" riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico;
- Le tariffe vigenti per il servizio idrico, approvate dal Comune, applicate e riscosse sono state finora determinate nel rispetto della normativa vigente in materia;
- L'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/2011 ha trasferito all'AEEGSI (Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Servizio Idrico) "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";

VISTI:

- la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2000) 477 che prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi sono:

a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi);
b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi);
c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);

- la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012) 673, recante il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee", dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di "prezzi delle acque che incentivino l'efficienza", fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:

- "fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo";
- "fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione";

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
- l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal D.P.R. 116/11, prevede che "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo";
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che "L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»";
- l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:
 - "definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)" (lettera c);

- "predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)" (lettera d);
- "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)"(lettera f);
- l'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora "Cassa per i servizi energetici e ambientali"), un "Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente";

- l'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale, in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, "al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)", e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, "definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni";
- da ultimo, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che "nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi" e prevede che la stessa "definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi";

RILEVATO che con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 della Legge di Bilancio di previsione 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), è stato attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) è diventata ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

RITENUTO pertanto necessario approvare le tariffe per l'esercizio 2020 secondo le disposizioni emanate dall'ARERA;

VISTO l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'articolo 174 del D. Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2020;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2020;

VISTO l'art. 107 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.;

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e s. m. i.;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto;

PROPONE

la premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende qui integralmente riportata e trascritta;

1. **DI APPROVARE** il Piano Economico Finanziario del Servizio idrico Integrato – "**Allegato A**";
2. **DI APPROVARE** le tariffe Servizio idrico Integrato con effetto dal 1° gennaio 2020;
3. **DI DARE ATTO** che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono da assoggettare ad I.V.A. nella misura vigente;
4. **DI APPLICARE** la componente UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per metro cubo;
5. **DI APPLICARE** la componente UI2 per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per metro cubo;
6. **DI APPLICARE** la componente UI3 per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico, espressa in centesimi di euro per metro cubo;
7. **DI APPLICARE** la componente UI4 per l'alimentazione e la copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 221/2015, espressa in centesimi di euro per metro cubo;
8. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Tributo gli adempimenti consequenziali all'approvazione del presente atto;
9. **DI DICHIARARE** il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Mojo Alcantara, 25 maggio 2020

L'ISTRUTTORE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Giuseppa Cernuto)

COMUNE DI MOJO ALCANTARA (ME)

IL PROPONENTE
Il Sindaco
(Bruno Pennisi)

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n.16, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to : Paratore Patrizio

Il Segretario Comunale
F.to : D.ssa Pirri Giuseppa Maria

Il Consigliere Anziano
F.to : Villari Carmela

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44:

☐ E' stata pubblicata all'albo pretorio comunale il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 11, comma 1);

Dalla Residenza comunale, lì

Il Segretario Comunale
D.ssa Pirri Giuseppa Maria

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

☐ **Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1);**

☐ In quanto dichiarata immediatamente esecutiva i (art. 12 comma 2);

Dalla Residenza comunale, lì

Il Segretario Comunale
F.to : D.ssa Pirri Giuseppa Maria

COMUNE DI MOJO ALCANTARA

Città Metropolitana di Messina

Comune del
Parco Fluviale
dell'Alcantara

Sistema Tariffario del Servizio Idrico Integrato (SII)

SOMMARIO

1. **PREMESSE**

2. **RIFERIMENTI NORMATIVI**

3. **ESPOSIZIONE DI ALCUNI CITATI NORMATIVI**

4. **COMPONENTI DI COSTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

5. **COSTI E RICAVI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)**

6. **RIMODULAZIONE TARIFFARIA**

7. **CONCLUSIONI**

1. PREMESSE

Il Comune di Moio Alcantara gestisce il Servizio Idrico Integrato (SII) dell'intero territorio comunale mediante la distribuzione di acqua ad usi civili e non, ed il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, secondo il modello organizzativo della "gestione in economia".
Il nuovo sistema tariffario, basato sulle indicazioni dell'ARERA, prevede la copertura integrale dei costi del Servizio Idrico Integrato.
Si intende applicare tale impianto tariffario, a partire dal 2019.
L'ARERA è l'Autorità di riferimento per i servizi idrici in quanto, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011n. 214", il Governo Nazionale mette le basi per un coordinamento finalizzato all'organico sviluppo di organici sistemi di regolazione tariffaria.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

a) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
b) Legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";
c) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
d) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante"Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21,comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
e) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)19 febbraio 1999, n. 8, recante "Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999";
f) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)4 aprile 2001, n. 52, recante "Direttive per la determinazione, in via transitoria,delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno2001" ed, in particolare, il punto 1.3 "Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa";
g) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)18 dicembre 2008, n. 117, recante "Direttiva per l'adeguamento delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione";
h) Legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto legge 23dicembre 2013, n. 145 (di seguito"legge 481/95") all'art. 2, comma 20, lettera c),che attribuisce all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie "in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri";
i) Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (di seguito "d.lgs. 267/00") e, in particolare, l'art. 243-bis, comma 8 lettera c), "(…) l'ente(...) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto";
j) Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116 (di seguito "D.P.R.116/11"), recante "Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo154, comma 1, del d.lgs. 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato";

k) Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4febbraio 2015, n. 39 avente ad oggetto "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua";
l) Deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante"Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio(MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" ed il suo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso";
m) Deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante"Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) perla determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR" ed il suo Allegato 1, recante"Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)";
n) Deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 4488/2013/R/IDR, recante"Esclusioni dall'aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per gli anni2012/2013, terzo gruppo";
o) Deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante"Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento";
p) Deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante"Approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d'ambito e modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR";
q) Deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico";
r) Deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 662/2014/R/IDR, recante"Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa con riferimento a quanto previsto nel metodo tariffario idrico (MTI) per l'anno2015";
s) Deliberazione 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato" ;
t) Deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, "Approvazione del Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2";
u) Deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 86/2013/R/IDR, recante "Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione86/2013/R/IDR);

3. ESPOSIZIONE DI ALCUNI CITATI NORMATIVI

Esplicando alcune delle normative citate, bisogna considerare che:

- la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del *full cost recovery*, vi sono: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale(quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale(ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);
- la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012)673, recante il"Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee", dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di "prezzi delle acque che incentivino l'efficienza", fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:

- "fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso,la misurazione del consumo",
- "fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante[per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione";
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba per seguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti,promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
- l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11,prevede che "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi digestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo";
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34,comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, alfine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149 comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e ilgas";
- l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che "L'Agenzia ... [oral'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»";
- l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:
- "definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)" (lettera c);
- "predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)" (lettera d);
- "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)"(lettera f);
- l'articolo 7, del decreto legge 133/14, ha ridefinito la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi

termini di attuazione, precisando, tra l'altro,l'obbligatorietà della partecipazione degli Enti Locali competenti all'Ente di governo dell'ambito. In particolare, il Decreto Sblocca Italia ha disposto:

- l'obbligo, per gli Enti di governo dell'ambito che non avessero già provveduto, di adottare il Piano d'Ambito, scegliere la forma digestione e disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il30 settembre 2015;
- il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale;
- la cessazione ex lege delle gestioni diverse dall'affidatario unico del servizio idrico integrato per l'ambito, con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercitare il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio.
- l'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora "Cassa per i servizi energetici e ambientali"), un "Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente";
- l'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, "al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)", e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, "definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni";
- da ultimo, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che"nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481,l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi" e prevede che la stessa "definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi".

Inoltre:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;

- con deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2.

4. COMPONENTI DI COSTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Ai fini dell'implementazione o dell'aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti componenti di costo del servizio:

a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari,degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell'investimento;
b) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, dei costi afferenti l'energia elettrica, le forniture all'ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e delle altre componenti di costo;
c) eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
d) componente relativa ai costi ambientali e della risorsa;
e) componente relativa ai conguagli.

a) Determinazione dei costi delle immobilizzazioni riconosciuti in tariffa

I costi delle immobilizzazioni sono pari:

- alla componente a copertura degli ammortamenti sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
- alla componente a copertura degli oneri finanziari sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
- alla componente a copertura degli oneri fiscali del gestore;
- alla componente che rappresenta l'eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi,limitatamente alla parte non inclusa nella componente *FoNI (Fondo Nuovi Investimenti)*.

Le immobilizzazioni del gestore del SII i cui valori sono considerati ai fini del calcolo del Piano Tariffario sono afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse.
Sono escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *standby*.

b) Determinazione dei costi operativi riconosciuti in tariffa

Ai fini del riconoscimento tariffario, i costi operativi sono definiti come:

- i costi operativi endogeni nel periodo temporale di riferimento che comprendono i costi relativi ai Servizi, al Personale, alle Materie Prime,Godimento di beni di terzi e altri Oneri di gestione;
- costi operativi aggiornabili, definiti come somma delle seguenti componenti:
 - copertura dei costi di energia elettrica;
 - copertura dei costi degli acquisti all'ingrosso;
 - copertura dei corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture idriche;
 - copertura degli altri specifici costi, che sono a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito, a copertura del contributo all'ARERA, a copertura del costo di morosità, gli oneri locali (es. canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, TARSU,IMU).

c) Fondo nuovi investimenti

È fatto obbligo al gestore del SII di destinare esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito, o al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale, una quota del vincolo riconosciuto ai ricavi destinata al Fondo nuovi investimenti (*FoNI*).

Il Fondo nuovi investimenti (*FoNI*) è definito:

- dalla componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
- dalla componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto;
- dalla componente riscossa a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture di terzi.

d) Componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa

La componente di costo riferita ai costi ambientali è relativa all'attività di depurazione.

La componente di costo riferita ai costi della risorsa è relativa agli oneri locali alla potabilizzazione e alle operazioni di telecontrollo per la riduzione e prevenzione delle perdite di rete.

e) Componente relativa ai conguagli

Sono componenti di costo a recupero di scostamento tra le tariffe effettivamente applicate e una variazione dei volumi fatturati o relative a scostamenti dei costi operativi.

5. COSTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

I costi del Servizio Idrico Integrato sono dettagliati di seguito:

SERVIZIO ACQUEDOTTO:

COSTI ACQUEDOTTO		
SPESA DEL PERSONALE	€	3.000,00
ACQUISTO BENI ACQUEDOTTO	€	1.000,00
ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI	€	1.700,00
ANALISI ACQUE	€	2.750,00
ENERGIA ELETTRICA	€	22.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA	€	3.000,00
QUOTA SPESE GENERALI	€	1.666,67
TOTALE	**€**	**35.116,67**

SERVIZIO FOGNATURA:

COSTI FOGNATURA		
ENERGIA ELETTRICA	€	1.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA	€	5.000,00
QUOTA SPESE GENERALI	€	1.666,67
TOTALE	**€**	**7.666,67**

SERVIZIO DEPURAZIONE:

COSTI DEPURAZIONE		
ANALISI CHIMICHE	€	3.000,00
SMALTIMENTO FANGHI, VAGLIO E SABBIE	€	1.000,00
GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE	€	10.000,00
ENERGIA ELETTRICA	€	10.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DEPURATORE	€	7.000,00
QUOTA SPESE GENERALI	€	1.666,67
TOTALE	**€**	**32.666,67**

QUOTA SPESE GENERALI:

QUOTA SPESE GENERALI		
SPEDIZIONE FATTURE E SOLLECITI	€	3.000,00
CARBURANTE	€	500,00
SPESE AMMINISTRATIVE	€	500,00
HARDWARE E SOFTWARE	€	1.000,00
TOTALE	**€**	**5.000,00**
SPESE GENERALI/3	€	1.666,67

*NOTA: Le spese generali sono state ripartite equamente sui vari servizi

COSTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
ACQUEDOTTO	€	35.116,67
FOGNATURA	€	7.666,67
DEPURAZIONE	€	32.666,67
TOTALE	**€**	**75.450,00**

6. RIMODULAZIONE TARIFFARIA

A. Metodologia adottata

Obiettivo del presente studio è di procedere ad una rimodulazione tariffaria che garantisca al gestore l'integrale copertura dei costi.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è necessario preliminarmente procedere al computo dei costi registrati.

I costi sono stati ricostruiti prendendo a riferimento le indicazioni dell'Autorità e sono dettagliatamente elencati nel precedente paragrafo "COSTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO".

Una volta ottenuti i suddetti costi, essi vengono differenziati per Servizio(Acquedotto, Fognatura e Depurazione).

I costi complessivi per servizio sono stati calcolati dal dettaglio dei costi e approssimati con la suddivisione di costi amministrativi e generali di gestione.

L'Obiettivo dei Ricavi, che dovranno essere recuperati dalla Tariffa (non si sono sottratti i Ricavi derivanti dai nuovi allacci perché irrisori e variabili, non possono essere considerati introiti permanenti da sottrarre in Tariffa) sarà:

TOTALE OBIETTIVO RICAVI €/anno %

OBIETTIVO RICAVI			
	€/anno		%
ACQUEDOTTO	€	35.116,67	46,54
FOGNATURA	€	7.666,67	10,16
RICAVI DEPURAZIONE	€	32.666,67	43,30
TOTALE	**€**	**75.450,00**	**100,00**

B. Sviluppo del piano tariffario

Lo sviluppo del Piano Tariffario,nella strutturazione dei corrispettivi da addebitare all'utente, deve avvenire secondo quanto previsto con i Metodi MTI.
È fatto divieto di applicare un consumo minimo impegnato alle utenze domestiche.
Di conseguenza, negli ambiti tariffari che applicavano tale modalità di fatturazione,la modifica della struttura dei corrispettivi è obbligatoria.
Inoltre i corrispettivi devono essere articolati come segue:

a) **quota fissa**, indipendente dal consumo, per ciascun servizio del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura, depurazione);
b) **quota variabile**, proporzionale al consumo misurato in metri cubi.

C. Determinazione della quota fissa

La quota fissa, determinata per ogni servizio, non può essere modulata per scaglioni. Inoltre deve essere espressa in Euro all'anno.
Una volta ottenuti i costi, differenziati per Servizio (acquedotto, fognatura e depurazione) si determina la quota fissa da applicare a ciascuna utenza per ciascun servizio di cui usufruisce, ricavata calcolando una percentuale che non superi il 20%dei costi dell'ultimo anno consuntivato.

Il numero di utenze risulta essere:

UTENZE			
	DOMESTICHE	NON DOMESTICHE	TOTALE
N. UTENZE ACQUEDOTTO	568	35	603
N. UTENZE RICAVI FOGNATURA	568	35	603
N. UTENZE RICAVI DEPURAZIONE	568	35	603

Si è proceduto al calcolo della **quota fissa,**che risulta applicando una percentuale del 30% ai costi complessivi del servizio idrico integrato, suddiviso per servizio.

QUOTA FISSA

QUOTA FISSA					
	%			UTENZA	
ACQUEDOTTO	19,00%	€	6.672,17	€	11,06
FOGNATURA	19,00%	€	1.456,67	€	2,42
DEPURAZIONE	19,00%	€	6.206,67	€	10,29
TOTALE		**€**	**14.335,50**	**€**	**23,77**

D. Determinazione della quota variabile

La quota variabile, proporzionale al consumo misurato in metri cubi, è configurata come segue:

a. una tariffa agevolata, da applicarsi alle sole utenze domestiche per i consumi di tipo essenziale, ottenuta sottraendo alla tariffa base l'agevolazione. Il dimensionamento della classe di consumo cui applicare la tariffa agevolata viene uniformato ed è posto pari a 30metri cubi all'anno per utente domestico.
b. una tariffa base, pari al costo unitario medio calcolato sui costi del servizio acquedotto, detratto il gettito delle quote fisse, per metro cubo Tbase = (Costi – Quota fissa) / m3stimati.
c. da uno a tre scaglioni tariffari di eccedenza, la cui entità è finalizzata a"compensare" il minor ricavo derivante dall'applicazione della tariffa agevolata ai primi 30 mc conturati e a penalizzare, attribuendogli i maggiori costi ambientali provocati, i consumi superiori alla fascia base.

a) Tariffa agevolata

Per la tariffa agevolata, che si applica alle sole utenze Domestiche Residenti e ai primi 60 mc, indicati come "consumi di tipo essenziale", si è applicata un'agevolazione pari ad una **riduzione della tariffa base del 60%.**

b) Tariffa base Acquedotto

Considerando i costi relativi al Servizio Acquedotto, avremo:

TARIFFA BASE		
OBIETTIVO RICAVI ACQUEDOTTO	€	35.116,67
QUOTA FISSA	€	6.672,17
*VOLUME CONSUMO D'ACQUA STIMATO		38.648
Tbase = (Costi – Quota fissa) /mc stimati	**€**	**0,735989**

* Per la stima del volume d'acqua complessivo fatturabile, si sono presi a riferimento le letture rilevate nell'anno 2019.

La TARIFFA BASE risulta €. 0,735387 al mc.

c) Scaglioni Tariffari di Eccedenza

Per le UTENZE DOMESTICHE, oltre alla fascia a Tariffa BASE, sono state previste la TARIFFA Agevolata e 1 fascia di Eccedenza.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE			
	DA	A	CORRISPETTIVO
	mc/anno	mc/anno	€/mc
TARIFFA AGEVOLATA	0	60	€ 0,294396
TARIFFA BASE	61	100	€ 0,735989
ECCEDENZA 1^ FASCIA	101		€ 1,030384

Per le UTENZE ad USO NON DOMESTICHE sono state previste la Tariffa Base e una fascia di Eccedenza.

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE			
	DA	A	CORRISPETTIVO
	mc/anno	mc/anno	€/mc
TARIFFA BASE	0	60	€ 0,735989
ECCEDENZA 1^ FASCIA	61		€ 1,030384

d) Parte Variabile dei Servizi di Fognatura e Depurazione

TARIFFA FOGNATURA		
OBIETTIVO RICAVI FOGNATURA	€	7.666,67
QUOTA FISSA	€	1.456,67
*VOLUME CONSUMO D'ACQUA STIMATO		38.648
Tbase = (Costi – Quota fissa) /mc stimati	**€**	**0,160681**

TARIFFA DEPURAZIONE		
OBIETTIVO RICAVI DEPURAZIONE	€	32.666,67
QUOTA FISSA	€	6.206,67
*VOLUME CONSUMO D'ACQUA STIMATO		38.648
Tbase = (Costi – Quota fissa) /mc stimati	**€**	**0,684641**

La parte variabile delle tariffe del servizio di Fognatura e Depurazione deve essere proporzionale al consumo e non modulata per scaglioni.

7. CONCLUSIONI

Con tale struttura tariffaria, basata anche su un calcolo sviluppata sui volumi stimati sulla base di letture reali, si è ottenuta una previsione di gettito che permetterebbe la copertura integrale dei costi.

Di seguito i dati riepilogativi:

Quota fissa:

QUOTA FISSA				
	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	TOTALE
TOTALE	€ 6.672,17	€ 1.456,67	€ 6.206,67	€ 14.335,50
DOMESTICHE	€ 6.284,89	€ 1.372,12	€ 5.846,41	€ 13.503,42
NON DOMESTICHE	€ 387,27	€ 84,55	€ 360,25	€ 832,08

Corrispettivo per consumo:

QUOTA VARIABI	
	Acquedotto
TOTALE	€ 28.444,50
DOMESTICHE	€ 25.036,87
NON DOMESTICHE	€ 3.407,63

Riepilogo copertura:

RIEPILOGO COPERTURA	
UTENZE DOMESTICHE	€ 67.296,45
UTENZE NON DOMESTICHE	€ 8.153,55
TOTALE	**€ 75.450,00**

Componente UI1 – UI2 – UI3 – UI4

a) la componente UI-1 pari a (c€/m3) 0,4 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

b) la componente UI-2 pari a (c€/m3) 0,9 per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

c) la componente UI-3 pari a (c€/m3) 0,5 per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico, espressa in centesimi di euro per metro cubo;

d) la componente UI-4 pari a (c€/m3) 0,4 per l'alimentazione e la copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 221/2015, espressa in centesimi di euro per metro cubo;